



# COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

Via Romanò, 14 - Zoppola - CAP. 33080 - tel. 0434/577511 - fax 574025 - C.F. 80000950933 - P.IVA 00194930939  
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. 22467/08

ORDINANZA N. 46

## MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE

CAMPAGNA 2008/2009

### IL SINDACO

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27-7-1934, n. 1265;

VISTA la D.G.R. n. 2094 dd. 29-8-2005;

VISTA la nota prot. n. 17886/SPS-VETAL del 06 ottobre 2008 avente per oggetto "macellazione a domicilio per consumo privato domestico" della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale – Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Regione Friuli-Venezia Giulia;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, regolamentare la tradizionale attività di macellazione dei suini a domicilio in modo da garantire l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali e sulle carni;

### ORDINA

1. **La macellazione a domicilio per consumo privato domestico dei suini allevati, fino a un LIMITE DI QUATTRO CAPI/ANNO, può essere effettuata senza autorizzazione comunale e senza ispezione veterinaria** a condizione che il privato interessato informi il Servizio Veterinario competente per territorio con un congruo preavviso (almeno 2 giorni feriali) per l'esigenza di mantenere il monitoraggio sull'attività suddetta al fine di sorvegliarne l'ambito di destinazione delle carni e dei prodotti derivati e di calcolare la numerosità campionaria per il controllo annuale della trichinellosi.
2. **Le comunicazioni devono essere inoltrate direttamente al Servizio Veterinario con la compilazione dell'apposito modello** che potrà essere inviato via fax, consegnato direttamente o spedito per posta prioritaria almeno DUE GIORNI PRIMA della macellazione stessa, **specificando l'ora, il luogo ed il numero dei suini da macellare, nonché il nominativo del norcino**, ai seguenti recapiti:

#### A.S.S. N. 6 SERVIZIO VETERINARIO

<i>indirizzo</i>	<i>Città</i>	<i>n. FAX</i>
Via della Vecchia Ceramica n. 1	Pordenone	0434-36.98.32
Piazza Marconi n. 1	Fiume Veneto	0434-56.07.70
Piazzale T. Linteris n. 4	San Vito al Tagliamento	0434-84.17.71

3. Coloro che intendono macellare altri suini oltre ai quattro consentiti, dovranno abbattere gli animali presso un macello riconosciuto ai sensi del Regolamento 853/04/CE.
4. È vietata la macellazione a domicilio presso esercizi agrituristici, unità di ristorazione e/o laboratori di produzione di prodotti di salumeria.
5. È vietata la macellazione dei suini per conto terzi. È vietata, altresì, la commercializzazione delle carni e dei prodotti derivati dai suini macellati per uso familiare.
6. Le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle carni devono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igienico-sanitarie.
7. Per risparmiare agli animali dolori e sofferenze evitabili, l'operazione di stordimento immediatamente precedente a quella di dissanguamento, deve essere praticata con pistola a proiettile captivo, secondo le disposizioni di cui all'allegato C) del D.Lgs. n. 333/98.
8. Per l'intervento del veterinario ufficiale, nell'ambito dell'attività di vigilanza e per la ricerca delle trichine sul campione casuale statisticamente significativo, non è previsto il versamento di alcun importo.
9. Solo nel caso in cui la visita ispettiva veterinaria sia esplicitamente richiesta dal Privato, è previsto il pagamento dell'importo della relativa tariffa regionale.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e della stessa verrà data la più ampia diffusione a cura di questo Comune. Copia della stessa verrà inviata al Servizio Veterinario dell'A.S.S. n. 6 – Friuli Occidentale.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale, 5 novembre 2008

**IL SINDACO**

f.to dott. Angelo Masotti Cristofoli